

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 196 DEL 15/10/2018

OGGETTO:	NOALE MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL GIORNO SABATO 20 OTTOBRE 2018 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "FESTEGGIAMENTI TRENTENNALE DELLA CROCE ROSSA A NOALE". ORGANIZZATORE: CROCE ROSSA ITALIANA - SEDE DI NOALE.
-----------------	---

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

VISTA l'istanza della manifestazione in oggetto indicata;

RAVVISATA la necessità di garantire le condizioni di sicurezza ed incolumità degli utenti della strada nonché dei partecipanti all'evento, adottando i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e i pericoli per la circolazione;

VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 107;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Miranese n. 3 del 31/01/2018;

ORDINA

Le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale per lo svolgimento della manifestazione in oggetto indicata nel Comune di Noale (VE) il giorno sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 12.00 alle ore 20.30 o fino cessate esigenze:

- **DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI**, nell'area di sosta di piazza Castello, metà ad OVEST della parte rialzata della piazza, compresa tra la via centrale d'accesso e la chiesa, come da segnaletica posizionata "in loco".

Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere sospese eventuali autorizzazioni rilasciate in precedenza interessanti le aree oggetto di prescrizione.

Il responsabile dell'organizzazione provvederà a far sì che sia posizionata idonea segnaletica stradale in conformità al Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285) e al relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (DPR n. 495 /1992), atta ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, riportandone il periodo di validità.

Nel caso vengano posizionate barriere/transenne mobili sulla strada, le stesse dovranno essere munite di pannelli rifrangenti di ostacolo in sede stradale e luci lampeggianti secondo le indicazioni temporali previste dall'art. 153 comma 1 C.d.S.

Al termine della manifestazione ripristinare la segnaletica esistente.

Il responsabile dell'organizzazione disporrà di un adeguato numero di preposti alla vigilanza, adeguatamente preparati e riconoscibili ed attuerà, per tutta la durata della manifestazione, le misure di prevenzione necessarie per la pubblica incolumità secondo le linee guida del piano di sicurezza adottato.

La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta o provvedimenti di competenza di altri Enti o Servizi Comunali, necessari per lo svolgimento della manifestazione.

Il responsabile dell'organizzazione dovrà inoltre curare e sorvegliare, per la durata della manifestazione, eventuali manomissioni o spostamenti della segnaletica stradale provvisoria.

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati a far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

Il responsabile dell'organizzazione dovrà assumersi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, anche di terzi, derivanti dallo svolgimento della manifestazione.

Nel caso in cui la manifestazione in programma dovesse essere rinviata ad altra data per causa di forza maggiore (es. maltempo), resteranno valide le prescrizioni impartite dalla presente ordinanza, senza l'adozione di uno specifico provvedimento, sempre che la manifestazione non subisca variazioni sostanziali.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale come indicata nel presente provvedimento.

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Miranese e all'Albo Pretorio del Comune di Noale (VE).

DISPONE

di inviare copia della presente a:

- Organizzatore;
- Prefettura di Venezia;
- Questura di Venezia;
- Sezione Polizia Stradale di Venezia-Mestre;
- Compagnia Carabinieri di Mestre;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano;
- Comando Provinciale dei VV.FF. di Venezia;
- Stazione Carabinieri di Noale;
- Direzione Sanitaria dell'AULSS3 Serenissima;
- Sala Operativa 118;
- Direzione Sanitaria di Dolo e Mirano;
- Pronto Soccorso di Dolo e Mirano;
- Uffici URP, Commercio e Manutenzione del Comune di Noale.

A discrezione del personale di Polizia Locale, eventualmente impegnato nella manifestazione, potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale atte a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. n. 1034/1971) o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).

Ai sensi dell'art. 37 comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica è ammesso al ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16 dicembre 1992, n. 495.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

Cittadin Michele / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale